

previsione di questa disciplina per i rifiuti speciali sia legata principalmente al fatto che, «non essendo preventivabile in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile individuare un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento (sentenza n. 335/2001)». Del resto, ha continuato la Corte, argomentando altrimenti (e quindi applicando anche ai rifiuti speciali il principio di autosufficienza), «la discriminazione in base al criterio della provenienza regionale o extraregionale potrebbe pregiudicare proprio il conseguimento della finalità di smaltire tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (sentenza n. 227 del 2020)»; ciò alla luce del fatto che «il riferimento al confine regionale, ostacolando la generale fruibilità delle discariche, determina di necessità una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio, stante la contrazione dell'offerta di idonei siti disponibili allo smaltimento

dei rifiuti speciali non pericolosi (sentenza n. 244/2011)». La Consulta ha dichiarato, quindi, l'illegittimità costituzionale della norma regionale in quanto la previsione di una differenziazione di importo dell'ecotassa in ragione della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto comporta l'introduzione di un vero e proprio dazio all'importazione che viola l'art. 120, Costituzione e non può essere giustificato né dall'assenza di un esplicito divieto a livello statale né da ragioni di tutela del territorio. Anzi, a parere dei giudici, questa previsione è in realtà funzionale a sottrarsi alle implicazioni, anche in termini di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e deve, quindi, ritenersi più in generale in contrasto con i valori costituzionali legati alla tutela ambientale e della salute, comportando una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale.

TAR VENETO, II SEZIONE  
8 APRILE 2021, N. 466

AMBIENTE

## ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI E PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

### La sintesi

«La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quel che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di

accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli articoli 22 e segg., legge 7 agosto 1990, n. 241. [...] Dunque, risulta contraddittorio rispetto a queste premesse consentire che la pretesa all'ostensione venga frustrata sulla base della mera pendenza di un procedimento giudiziario, a prescindere da ogni valutazione alla stregua dei parametri in precedenza evidenziati e da ogni interlocuzione con l'autorità giudiziaria precedente».

- D.Lgs. n. 195/2005
- Informazioni ambientali
- Diritto di accesso
- Tassative ipotesi di esclusione
- Procedimento penale
- Pregiudizio
- Obbligo di motivazione
- Ricorso al difensore civico